

## **ELENCO EMENDAMENTI**

### **A.S. 1883 cd *Semplificazioni***

#### **Articolo 1**

*All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:*

*683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241.*

#### **MOTIVAZIONE**

La norma si propone di superare l'inerzia applicando espressamente la disposizione del cd *silenzio assenso* ex art. 20 della legge nr. 241/1990.

Il termine di trenta giorni per la formalizzazione della nuova scadenza sui titoli concessori è giustificato dai registrati ritardi degli Enti concedenti nell'applicazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 commi 682 e 683 che hanno stabilito una nuova diversa durata delle concessioni demaniali marittime. comma 683.

#### **Articolo 2**

*Dopo il 2° comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione. aggiungere il seguente:*

*3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.*

#### **MOTIVAZIONE**

Vi è contrasto giurisprudenziale fra giustizia amministrativa e penale sulla validità ed efficacia delle proroghe ex *lege* dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.

La norma è finalizzata a evitare l'ingiusta equiparazione fra chi occupa il pubblico demanio senza alcun titolo e chi invece è titolare di una concessione demaniale prorogata per legge.

Sussiste, infatti, il rischio concreto ed attuale che i titolari di concessioni demaniali marittime prorogate per legge possano essere ritenuti addirittura responsabili persino del reato, ancorché contravvenzionale, di occupazione abusiva di cui all'articolo 1161 del Codice della Navigazione sin qui sopravvissuto agli interventi di depenalizzazione che hanno riguardato tutte le altre fattispecie del capo Titolo terzo del Codice medesimo.

### **Articolo 3**

*Dopo il 2° comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione. aggiungere il seguente:*

*“3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni”.*

#### **MOTIVAZIONE**

Vi è grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo se di facile o difficile rimozione.

Diverse Regioni stanno legiferando in maniera diversa ed opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato, ex art. 117 c. 2 lett. 1, in quanto questione riguardante l'”ordinamento civile”.

### **Articolo 4**

*All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 nr. 374 aggiungere il seguente:*

*4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.*

#### **MOTIVAZIONE**

Sulla base dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 nr. 374 il demanio marittimo, anacronisticamente, continua a essere considerato confine di Stato e, di conseguenza è prescritta per la realizzazione di qualsiasi opera una specifica autorizzazione del Direttore della Circostrizione doganale che condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione amministrativa.

Si tratta oramai di una inutile complicazione burocratica per l'attività concessoria su demanio marittimo.

### **Articolo 5**

*Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952 nr. 328.*

#### **MOTIVAZIONE**

I ritardi dei Comuni e delle Autorità di sistema portuale per la formalizzazione della nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime crea difficoltà dei concessionari ad ottenere una fidejussione bancaria o assicurativa per la cauzione prevista dall'articolo 17 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione DPR 15 febbraio 1952 nr. 328.

La norma proposta sospende, pertanto l'obbligo di cauzione per l'anno 2020.